

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 141/09/2011

Svolgimento del processo.

L'agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo - in data 11/6/2010 ha notificato al sig. DA. Fo. Da., titolare del "bar Maria di Da. Fo. Da." sito in Seriate, un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno 2007, con il quale ha determinato un maggiore imponibile pari ad €18.450,00, riducendo per lo stesso importo gli imponibili per operazioni esenti, con l'applicazione della maggiore imposta di € 3.691,00 ed irrogando le relative sanzioni.

L'accertamento si fonda sul rilievo che il contribuente aveva in funzione, nel proprio esercizio pubblico, apparecchiature per il gioco lecito che consentono vincite in denaro (slot machines) ed emetteva fatture nei confronti del gestore della concessione (N.G.C. s.r.l.) a titolo di compenso per la partecipazione alla raccolta delle giocate, in regime di esenzione di I.V.A. ex art. 10, comma 1°, n. 6 del D.P.R. n. 633/72. Ad avviso dell'Agenzia, tale compenso non comprendeva solamente la partecipazione all'aggio, ma anche altre attività poste in essere tra l'esercente ed il gestore, per cui era giustificato l'assoggettamento ad I.V.A. del 20%.

In particolare, l'ufficio rilevava l'assenza di un rapporto diretto tra Concessionario ed Esercente, relativamente alla rendicontazione e alla fatturazione; la presenza di un contratto/accordo tra l'esercente ed il gestore (N.G.C. s.r.l.) che "in definitiva, regolamenta e remunera un complesso di servizi che, anche laddove tali compensi fossero commisurati ad una percentuale sugli incassi, alla luce della normativa suddetta, non possono che ritenersi di natura imponibile".

Dalla Fo. Da. ha proposto rituale ricorso avverso il citato avviso di accertamento, contestandone la legittimità. In particolare ha evidenziato l'esistenza di un rapporto contrattuale che investiva tre soggetti e cioè il Concessionario (Atlantis World Giocolegale limited), il Gestore (N.G.C. s.r.l.) e la sua persona in quanto Esercente. In base a tale contratto, il Concessionario aveva conferito al Gestore il mandato a gestir in suo nome e per suo conto il rapporto tra Concessionario ed Esercente, che si impegnava da parte sua a raccogliere il gioco mediante le apparecchiature messe a sua disposizione dal Gestore; ad effettuare le attività accessorie; a consentire al Gestore la raccolta delle somme derivanti dalla gestione del gioco, ai fini dei successivi adempimenti contabili; a rispettare tutti gli obblighi del custode sia in relazione alle macchine, sia agli incassi derivanti dal gioco ed, infine, a custodire con diligenza i PDA e le macchine da intrattenimento, impedendo ogni manomissione e/o spostamento dei medesimi dal luogo di installazione.

Il ricorrente, peraltro, pur ammettendo l'esistenza di prestazioni accessorie ha sostenuto che esse, per loro natura, sono inscindibili da quella principale costituita dalla raccolta delle giocate e, pertanto, attratte nell'esenzione dall'IVA prevista per questa. A tal proposito, egli, ha anche evidenziato che "il compenso percepito dall'esercente rappresenta comunque la remunerazione nella misura massima dell'11,50% delle giocate e corrisponde esattamente la metà della quota residua delle giocate esenti da IVA".

Inoltre, con memoria depositata il 9/6/2011 il ricorrente ha ribadito l'esistenza del citato rapporto trilaterale, producendo copia del contratto sottoscritto con il Concessionario ed il Gestore, e la natura accessoria degli altri servizi prestati rispetto all'operazione principale della raccolta delle giocate e quindi alla loro assoggettabilità per attrazione nello stesso regime tributario. Egli, infine, ha precisato che nel caso de quo non ricorrevano i

presupposti per escludere l'esenzione dall'I.V.A in quanto non vi era mai stata perdita di possesso degli apparecchi.

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza de ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Osserva la Commissione:

il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Invero, il ricorrente ha dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un unico rapporto contrattuale con il Concessionario, oltre che con il Gestore in veste di mandatario del Concessionario, in base al quale, egli quale Esercente, svolgeva l'attività di custode, raccoglieva le giocate mediante le apparecchiature messe a sua disposizione dal Gestore e ed effettuava le attività accessorie, senza acquisire il possesso delle macchine né la disponibilità delle somme introitate, che venivano rimosse dal Gestore.

Dal contratto, prodotto dal ricorrente, risulta che il Concessionario riconosce all'Esercente un compenso pari al 6,10% delle somme giocate ed, inoltre che la quota percentuale spettante all'esercente non potrà in nessun caso essere superiore all'11% delle somme giocate (art. 13).

Il ricorrente risulta, quindi, aver percepito un compenso unitario e complessivo riferibile ad ogni obbligazione derivante strettamente dall'obbligazione principale che, come ha già rilevato la Giurisprudenza di merito (v. C.T.R. Venezia, 4/5/20 10), non appare suscettibile di diversificazione in merito all'attività concretamente svolta, né l'Agenzia delle Entrate vi ha fatto specifico riferimento.

In assenza di altri elementi di fatto che comprovino l'assunto dell'ufficio, deve, pertanto, ritenersi che il citato compenso rientra nell'ambito di esenzione dall'IVA, previsto dall'art. 10 c. 1° n.6 del D.P.R. n.633/72 per l'esercizio del gioco lecito riservato allo Stato.

Per motivi di equità, connessi alla difficoltà di interpretazione della vigente normativa, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.